



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Anna Luisa Carra                      Presidente

Dott. Giuseppe di Pietro                      Consigliere

Dott. Francesco Antonino Cancilla      Consigliere – rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA n. 209/2025**

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **67906** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

**-Giordano Domenico**, C.F. GRDDNC77P18D976B, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore avv. Marcella Merlo che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'avv. Giuseppe Serafino per mandato allegato alla comparsa di risposta;

**-Russo Lacerna Angelina**, C.F. RSSNLN55A60D861S, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore avv. Massimo Miracola che la rappresenta e difende, giusta procura in calce allegata alla comparsa di risposta del 2 marzo 2022, unitamente e disgiuntamente all'avv. Vincenzo Castano;

**Visti** gli atti e i documenti di causa;

**Uditi**, nella pubblica udienza del giorno 7 maggio 2025, il relatore, Cons. Francesco Antonino Cancilla, il Pubblico Ministero, nella

persona del dott. Marco Cavallaro, l'avv. Marcella Merlo e l'avv.

Giuseppe Serafino per il convenuto Giordano Domenico e l'avv.

Luciano Massimo Miracola per la convenuta Russo Lacerna Angelina

### FATTO

**I)-** La vicenda oggetto del presente giudizio origina dal procedimento

riguardante le presunte condotte illecite tenute dal dott. Domenico

Giordano, medico ginecologo, e dall'ostetrica Angelina Russo Lacerna,

entrambi in servizio al momento dei fatti presso il reparto di

neonatologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G.

Martino" di Messina, i quali avrebbero determinato, con condotte

contraddistinte da gravi errori medico-sanitari commissivi ed

omissivi, il decesso della neonata R.R. avvenuto in data 11 aprile 2017

poche ore dopo il parto. Al riguardo, con atto di citazione del 12

gennaio 2021 il Pubblico ministero ha chiesto la condanna dei

convenuti alla somma di euro 250.000,00, importo pari all'esborso

subito dall'Azienda sanitaria a seguito dell'accordo transattivo

stipulato dalla medesima con i genitori della piccola R.R.; tale importo

sarebbe considerato danno erariale da imputarsi ai convenuti.

La somma complessiva di euro 250.000,00 è stata così suddivisa dal

Pubblico Ministero in:

-euro 125.000,00 a carico del Dott. Domenico Giordano, posto che la

metà del complessivo danno erariale causato, in applicazione dell'art.

9 legge n. 24/2017, è capiente entro il triplo del reddito lordo per l'anno

2017, che per il Dott. Giordano era pari ad euro 63.630,81;

-euro 120.751,32 a carico della signora Angelina Russo Lacerna; tale

misura è stata contenuta entro il limite del triplo del reddito lordo per l'anno 2017, ammontante ad euro 40.250,44.

Con riferimento ai fatti che hanno dato origine alla vicenda processuale, va precisato il giorno 9 aprile 2017 la signora N.H., in stato di gravidanza, era stata ricoverata presso l'Unità Ospedaliera Complessa di Ginecologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria G. Martino di Messina, con diagnosi di gravidanza di 39 settimane e 6 giorni e rottura prematura delle membrane; a seguito del ricovero la gestante era stata visitata ed era stata verificata la vitalità del feto.

Il giorno 10 aprile 2017, alle ore 07,45, la ginecologa in servizio, rilevata la dilatazione del canale cervicale a 3 cm, l'accorciamento del collo uterino e l'irregolarità delle contrazioni uterine, aveva ritenuto di applicare un dispositivo vaginale medicato con ossitocina, per indurre il processo di maturazione della cervice uterina; alle ore 17 il dispositivo era stato rimosso dall'ostetrica di turno, avendo rilevato, a seguito della visita, l'aumento della dilatazione della cervice uterina fino a 6 cm.

Successivamente, alle ore 20,20, la gestante era stata visitata dal Dott. Domenico Giordano, medico di guardia in servizio, e dalla signora Angelina Russo Lacerna, ostetrica di turno, odierni convenuti, i quali riscontravano che, a seguito della rimozione del dispositivo medico, il processo di dilatazione della cervice uterina aveva subito un rallentamento e, pertanto, il dott. Giordano disponeva l'infusione di ossitocina per accelerare il parto e, conseguentemente, la sig.ra N.H. veniva sottoposta a monitoraggio cardiotocografico continuo al fine di

rilevare e monitorare costantemente il battito cardiaco del feto e verificarne conseguentemente il benessere, nonché per accertare le contrazioni dell'utero della gestante.

La partoriente veniva poi visitata dall'ostetrica Russo Lacerna alle 20,40, che rilevava una dilatazione di 8 cm e alle 21,10 veniva riscontrata la completa dilatazione.

Dalle annotazioni effettuate sul diario ostetrico risultava che la sig.ra Russo Lacerna aveva verificato, in occasione di entrambe le visite, il tracciato cardiotocografico.

Al successivo controllo delle ore 21,42, dall'esame del tracciato l'ostetrica aveva rilevato, però, una condizione di "bradicardia fetale" segno di grave sofferenza della nascita.

Non riuscendo a contattare il Dott. Giordano nella propria stanza dopo cinque minuti dalla prima chiamata, l'ostetrica aveva trasferito la gestante in sala parto per l'effettuazione del parto eutocico.

Nel frattempo, era sopraggiunto il Dott. Giordano dal Pronto Soccorso in cui si trovava, essendo stato precedentemente rintracciato alle ore 21,49 tramite chiamata al cellulare; a seguito della visita, aveva confermato la diagnosi dell'ostetrica di "grave bradicardia fetale" e aveva assistito al parto naturale.

All'espulsione alle ore 21,58 veniva rilevato che la neonata presentava due giri di funicolo intorno al collo ed era in arresto cardiaco, c'era assenza di tono e riflessi e pertanto erano state attivate le procedure di rianimazione da parte del neonatologo.

L'emogas, effettuato dopo 10 minuti dalla nascita, aveva rilevato uno

stato di forte acidosi metabolica e l'attività cardiaca si era manifestata dopo 20 minuti dalla nascita.

Alle ore 23,30 la neonata veniva trasferita presso il reparto di Unità Terapia Intensiva Neonatale e alle ore 08,25 del successivo giorno 11 aprile veniva dichiarato il decesso della stessa.

A seguito di tali eventi, il Procuratore della Repubblica di Messina aveva esercitato l'azione penale (2324/2017 RG NR) disponendo, in sede istruttoria, perizia medica, a seguito della quale il Collegio peritale aveva affermato che la responsabilità del decesso sarebbe da ascrivere agli odierni convenuti perché, se avessero tempestivamente verificato le evidenti alterazioni dei parametri cardiografici insorte a partire dalle ore 20,37 e avessero provveduto ad estrarre il feto mediante taglio cesareo, con probabilità elevata prossima alla certezza si sarebbe evitata la morte della neonata.

Ad avviso del requirente, i consulenti avrebbero accertato nei convenuti una condotta omissiva e commissiva mediante omissione gravemente negligente, imperita e imprudente, consistita nell'aver ingiustificatamente e immotivatamente ritardato la valutazione dello stato di salute della nascita risultante dal tracciato cardiocografico e nel non aver proceduto tempestivamente al parto cesareo, atteso che i parametri già dalle ore 20,01 suggerivano chiaramente l'estrazione del feto.

Il Pubblico ministero ha pertanto rinvenuto il nesso di causalità tra la condotta dei due convenuti e l'evento della morte della neonata nel comportamento del dottor Giordano e dell'ostetrica Russo Lacerna,

nonché la violazione delle Linee guida che regolano l'attività del medico e dell'ostetrica.

In particolare, all'ostetrica Angelina Russo Lacerna il requirente ha ritenuto di ascrivere il grave errore di valutazione e interpretazione del tracciato cardiotocografico soprattutto nella parte registrata dalle ore 20,37, atteso che in quel momento si evidenziava il gravissimo stato di sofferenza fetale. Per quanto attiene al medico di turno dott. Domenico Giordano, dirigente medico presso l'U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia del Policlinico, il Pubblico Ministero ha ritenuto di contestare il fatto di non aver affiancato l'ostetrica e vigilato adeguatamente sul suo operato durante le visite di controllo; tutto ciò avrebbe consentito il riconoscimento dell'errata valutazione da parte dell'ostetrica e l'immediato parto cesareo; al dott. Giordano è stata pure contestata una generale responsabilità per non avere seguito l'andamento del parto indotto.

Il Pubblico ministero ha evidenziato che, come affermato nella perizia, già a partire dalla registrazione cardiotocografica dalle ore 13,46 alle ore 19,25 un attento esame avrebbe consentito di rilevare la presenza di decelerazioni precoci in un tracciato connotato da ridotta variabilità prolungata e che, quindi, sarebbe stata necessaria una sorveglianza attenta delle condizioni della partoriente e del feto.

Pertanto, il Requirente ha contestato ai convenuti una uguale rilevanza deterministica nella causazione del danno e sotto il profilo della gravità della colpa ha ritenuto applicabili i parametri di cui agli artt. 5, 7, comma terzo, e 9, comma quinto, della legge Gelli-Bianco n. 24 del

2017, atteso che le condotte tenute da entrambi hanno violato le normative, le Linee guida e le regole tecniche applicabili al caso, non emergendo circostanze straordinarie eccedenti le ordinarie conoscenze tecniche e valutative che devono intendersi conosciute da un'ostetrica e un ginecologo.

**II)-** In sede di deduzioni difensive la convenuta Russo Lacerna aveva evidenziato:

- la logistica della sala parto e della saletta dove venivano effettuati i tracciati, nonché l'esiguità del personale in servizio, atteso che dopo le 20,20 si era trovata da sola a monitorare cinque pazienti;

- che le decelerazioni sarebbero state causate dai bruschi movimenti della partoriente a seguito delle contrazioni;

- che le visite alla gestante sarebbero state effettuate alla presenza del dott. Giordano, le cui direttive sarebbero state eseguite pedissequamente;

- che le risultanze della perizia non sarebbero utilizzabili nei propri confronti perché non essendo ancora indagata, non avrebbe potuto farsi assistere da un proprio consulente.

Ad avviso del requirente tali difese non sarebbero idonee a scalfire l'impianto accusatorio e non eliderebbero la responsabilità della convenuta, perché, se alle 20,40 l'ostetrica avesse correttamente valutato il tracciato, vi sarebbe stato il tempo di effettuare il parto cesareo.

A tal proposito il Requirente ha richiamato il "Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo

professionale dell'ostetrica" di cui al D.M. n. 740 del 1994, nonché il disciplinare datato 2011, affisso in sala parto, laddove è prescritto nell'ipotesi di stimolazione del parto con ossitocina *"il monitoraggio cardiotocografico in continuo ed una sorveglianza ostetrica"*.

Nelle proprie deduzioni difensive il dott. Giordano ha opposto che:

- la responsabilità è ascrivibile all'ostetrica, perché secondo quanto affermato dalle linee guida la sorveglianza e l'assistenza alle partorienti sarebbero di sua esclusiva competenza, come pure il monitoraggio dell'infusione di ossitocina e i tracciati cardiotocografici e pertanto, nessuna condotta omissiva e commissiva è ascrivibile al medico di guardia;

- nessun ritardo può essergli imputato atteso che rispetto alla chiamata ricevuta alle 21,49 è arrivato in sala parto alle 21,53, essendo impegnato nel giro di controllo delle pazienti ricoverate;

- nessuna colpa, nemmeno *in vigilando*, può essere addebitata al medico di guardia secondo la disciplina recata dalla legge n. 24/2017.

Il Requirente ha poi richiamato le sentenze nn. 408/2019 della Sezione Calabria e 343/2019 della Sezione Toscana, nonché l'art. 1 del DM 740/1994 e l'art. 3 del Regolamento per l'esercizio della professione di ostetrica, secondo cui, allorquando un travaglio fisiologico evolve in patologico, incombe sul ginecologo un dovere di vigilanza e di iniziativa, contestando al dott. Giordano un comportamento gravemente negligente, atteso che avrebbe dovuto tenere nell'occasione una costante vigilanza sulla partoriente e un diretto esame del tracciato, avendo egli disposto la somministrazione

dell'ossitocina; tale condotta a è aggravata dal fatto che alla chiamata delle 20,42 lo stesso non era nella sua stanza.

Pertanto, il Pubblico ministero contabile nel proprio atto di citazione ha concluso chiedendo la conferma della richiesta di condanna ad euro 125.000,00 a carico del dott. Domenico Giordano e ad euro 120.751,32 a carico della sig.ra Angelina Russo Lacerna, senza opporsi ad un'eventuale disposizione di nuova CTU, qualora il Collegio ritenesse di non poter utilizzare le risultanze della perizia disposta dalla P.R. di Messina prima che la sig.ra Russo Lacerna rivestisse la qualità di indagata.

**III)-**In data 20 aprile 2021 la convenuta Russo Lacerna si è costituita in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'azione di responsabilità per la violazione dell'art. 13 della L. n. 24 del 2017, in quanto non è stata mai inviata da parte della A.O.U. alla stessa la comunicazione di avvio delle trattative stragiudiziali con i danneggiati.

Inoltre, la convenuta ha eccepito la gravosa situazione di carenza di personale del reparto di ostetricia e ginecologia dell'A.O.U..

Pertanto, la convenuta ha chiesto che tale circostanza venisse valutata ai fini della gradazione della responsabilità e della riduzione dell'addebito.

Con riferimento all'elemento soggettivo, la convenuta ha affermato che la Procura riconduce la colpa grave all'erronea valutazione del tracciato cardiotocografico sulla base della perizia medica disposta dalla Procura della Repubblica di Messina; tale perizia è inopponibile alla convenuta a causa della non integrità del contraddittorio e posta a

fondamento del processo penale ancora pendente.

Pertanto, la convenuta ha chiesto la sospensione del giudizio contabile in attesa dell'esito del giudizio penale, considerata la simmetria dei fatti contestati in entrambi i processi.

Inoltre, la convenuta ha opposto che la sospensione del procedimento si renderebbe necessaria atteso che la Procura regionale agisce per un danno che l'A.O.U. ha risarcito a seguito di un accordo transattivo alla cui formazione non ha partecipato la Russo Lacerna.

La difesa, inoltre, ha richiamato le risultanze della perizia di parte redatta dal dott. Giovanni Andò che contesta le conclusioni cui sono pervenuti i periti del Pubblico Ministero penale in ordine all'interpretazione del tracciato facendo, così, venir meno il nesso di causalità tra la condotta della convenuta e il decesso della neonata.

Con riferimento alla propria condotta, la convenuta ha dedotto che, dopo la visita alla sig.ra N.H. effettuata insieme al medico di guardia Giordano, aveva eseguito le disposizioni impartite da quest'ultimo somministrando l'ossitocina; tra la visita delle 20:40 e quella delle 21:42 vi era stata una visita alle 21:10 come risulta dal diario ostetrico.

La convenuta ha aggiunto altresì che dalle 21:30 in poi la stessa era rimasta da sola nel reparto con cinque pazienti a causa di un'emergenza al pronto soccorso e alle 21:42, rilevata la bradicardia fetale, aveva tentato invano di contattare il dott. Giordano, poi rintracciato; pertanto, la convenuta aveva deciso di condurre immediatamente la partoriente in sala parto.

Dalla sequenza temporale e dal riscontro documentale del diario

ostetrico, la difesa della convenuta fa emergere che la partoriente è stata monitorata dalla convenuta ogni 20/25 minuti a fronte invece dell'assenza del dott. Giordano, unico soggetto al quale sarebbe addebitabile il ritardo nell'assistenza della partoriente, posto che questi si era allontanato dalla sala parto alle 20:20 dove ritornò alle 20:53, malgrado fosse il medico di guardia di turno.

Infine, la difesa della convenuta ha contestato la quantificazione del danno operata dal Procuratore regionale, ritenendo che il parametro reddituale da prendere a riferimento sia quello relativo al reddito lordo indicato nel mod. 730 precompilato disposto dall'Agenzia delle Entrate pari ad euro 35.975,00.

Pertanto, in via preliminare la convenuta ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di citazione per la violazione dell'art. 13 della l. n. 24 del 2017 e ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale.

Nel merito, la convenuta ha chiesto l'assoluzione per assenza di responsabilità e in via subordinata l'esercizio del potere riduttivo.

Inoltre, nel merito la convenuta ha chiesto la diversa commisurazione del danno sulla base del reddito indicato nel modello 730.

In via istruttoria, attesa l'impossibilità di utilizzare le risultanze della perizia disposta dalla Procura della Repubblica, la convenuta ha chiesto un nuovo accertamento peritale sulla base dei quesiti indicati nella memoria, nonché la prova per testimoni sui capitoli di prova indicati in memoria.

**IV)-** In data 21 aprile 2021 si è costituito il dott. Domenico Giordano,

chiedendo preliminarmente la sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale, ritenendolo un antecedente logico giuridico del processo contabile, considerato che la richiesta di condanna del Procuratore regionale si fonda sugli atti dell'inchiesta penale che potrebbero venire contraddetti dall'istruttoria dibattimentale.

Inoltre, il convenuto ha eccepito la decadenza dell'azione risarcitoria atteso che il dott. Giordano non è stato mai regolarmente convocato nella procedura stragiudiziale transattiva ai sensi dell'art. 9 della legge n. 24 del 2017.

Nel merito la difesa del convenuto ha rilevato l'infondatezza dell'azione dell'attore pubblico per insussistenza della responsabilità, ritenendo che lo stesso ha tenuto una condotta connotata da diligenza e prudenza secondo le regole dell'arte medica; pertanto, non vi era alcun comportamento doveroso alternativo che avrebbe potuto tenere per evitare l'evento nefasto.

Secondo la difesa del convenuto, la procedura di induzione al travaglio è regolata da uno specifico protocollo del Direttore dell'U.O.C. di ginecologia e ostetricia e approvato dal Direttore Sanitario, che prevede vari passaggi temporale, sicché, dopo la prescrizione sull'uso della ossitocina da parte del personale medico, il personale paramedico ostetrico è coinvolto nella sorveglianza delle frequenze delle contrazioni uterine, della dilatazione del canale e del monitoraggio cardiotocografico continuo, con la conseguenza che incombe sul paramedico ostetrico il dovere di segnalare al medico di

guardia eventuali anomalie segnalate dal tracciato.

La segnalazione di anomalia del tracciato venne ricevuta dal dott.

Giordano alle ore 20:49 mentre era in giro di visite nel reparto con trentuno pazienti ricoverate e impegnato nella visita di una paziente con perdite ematiche.

Inoltre, il convenuto ha evidenziato la differenza tra il diario clinico del reparto, redatto dai medici, e il diario ostetrico redatto dal personale ostetrico. In particolare, la visita delle ore 20:20 risulta in entrambi i diari, quella delle 20:40 risulta soltanto dal diario ostetrico e pertanto, a differenza di quanto ritenuto dal Procuratore regionale, il dott. Giordano non era presente alla già menzionata visita, né tantomeno a quella successiva delle 21:10, quando la situazione era già compromessa.

La difesa del convenuto ha dedotto altresì che non vi è alcuna prova che l'ostetrica lo avesse informato sulle condizioni del tracciato; dunque, in contrasto con quanto affermato nella perizia introdotta nel processo penale, egli non fu mai messo nelle condizioni di intervenire e porre in essere quella condotta che avrebbe consentito di evitare la morte della neonata e ciò sin dalle 20:50.

In ordine all'elemento soggettivo, la difesa del convenuto ha affermato che l'asserita gravità della colpa non è dimostrata nei confronti del dott. Giordano, al quale non può essere addebitata la sottovalutazione della situazione atteso che questi non era stato informato della gravità della situazione. Viene aggiunto che non può essergli addebitata alcuna *culpa in vigilando* sull'operato dell'ostetrica relativamente ai

compiti che rientrano nella sua esclusiva sfera di competenza.

Con riferimento alla quantificazione del danno, il convenuto ha affermato che l'A.O.U. deve essere necessariamente assicurata e che la polizza dovrebbe coprire pure la responsabilità per colpa grave; inoltre, atteso che il danno è stato altresì causato dalle carenze organiche della struttura, il convenuto Giordano ha chiesto che venga accertata la concorrente responsabilità dell'A.O.U.

Pertanto, in via preliminare il convenuto ha chiesto la sospensione del processo penale ex art. 106 c.g.c., nonché la decadenza dall'azione risarcitoria per non essere stato coinvolto nella procedura stragiudiziale transattiva e nel merito il rigetto della domanda attorea nonché in subordine la riduzione dell'addebito.

In via istruttoria, il convenuto ha chiesto l'ammissione di prove testimoniali mediante l'escussione dei testimoni nominativamente indicati nella memoria difensiva e una perizia medico legale al fine di accertare a che ora sarebbe dovuto intervenire il dott. Giordano per salvare la piccola e con quali margini di riuscita, nonché la doverosità della sua presenza in sala travaglio e con quale frequenza.

**V)-** In data 15 giugno 2020 il Procuratore regionale ha depositato ulteriori note di replica con le quali ha contestato le tesi e le difese dei convenuti.

**VI)-** In data 17 giugno 2021 la convenuta Russo Lacerna ha depositato una memoria integrativa nella quale ha evidenziato la lesione del proprio diritto di difesa per non aver potuto partecipare all'accertamento tecnico irripetibile effettuato dal collegio peritale in

sede penale, atteso che non era ancora iscritta nel registro degli indagati.

**VII)-** Con sentenza n. 901/2021 del 9 settembre 2021 si è pronunciata questa Sezione, dichiarando inammissibile l'atto di citazione e assorbite tutte le ulteriori questioni di merito.

Nella motivazione della sentenza il Giudice di prime cure ha accolto l'eccezione di inammissibilità sollevata dai convenuti, rilevando che gli stessi erano rimasti totalmente estranei alla procedura stragiudiziale di mediazione azionata dai genitori della neonata e in conseguenza di ciò il dott. Giordano e la sig.ra Russo Lacerna non avevano potuto controdedurre per rappresentare le proprie difese.

**VIII)-** Con atto di appello, depositato in data 13 dicembre 2021, la Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana ha chiesto la riforma della sentenza n. 901/2021 allegando il travisamento delle allegazioni attoree, la falsa applicazione degli articoli 9 e 13 L. n. 24/2017 e la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010.

**IX)-** Con sentenza n. 158/A/2022 del 5 settembre 2022 la Sezione di Appello per la Regione Siciliana si è pronunciata per l'accoglimento dell'appello proposto dalla Procura regionale della Corte dei conti, rimettendo la causa al primo giudice per la prosecuzione del giudizio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 199 del decreto legislativo n. 174 del 2016.

Nella motivazione della propria sentenza, il Collegio ha affermato che il Giudicante di prime cure ha errato nel ritenere l'avvio della

mediazione stragiudiziale come condizione di procedibilità del successivo giudizio risarcitorio e nel ritenere che lo stesso debba estendersi necessariamente a tutti i soggetti interessati, inclusi l'Azienda Sanitaria ed i sanitari presunti responsabili.

Nel caso in specie, sia la convenuta Russo Lacerna sia il dr. Giordano furono ritualmente convocati nella fase di mediazione stragiudiziale degli attori: la Russo si costituì e si difese; il dott. Giordano, pur ritualmente convocato, rimase contumace.

**X)-** Con atto di citazione in riassunzione del 4 ottobre 2022 il Procuratore regionale, richiamandosi integralmente ai motivi spiegati nel proprio atto di citazione, ha riassunto il giudizio di merito di primo grado ai sensi dell'art. 199 c.g.c..

**XI)-** Con comparsa di risposta del 2 marzo 2023 si è costituita la convenuta Russo Lacerna, chiedendo preliminarmente la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e dell'art. 106 del c.g.c., stante la pendenza del procedimento penale presso il Tribunale di Messina e considerata la sostanziale simmetria tra i fatti contestati in sede penale e contabile.

In particolare, la convenuta ha dedotto di non aver potuto esercitare il diritto alla difesa, poiché la tesi del Requirente si fonda sull'accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 c.p.p. disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina.

Pertanto, la convenuta ha chiesto di dichiararsi nei suoi confronti l'inutilizzabilità della perizia disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, ai sensi dell'art. 360 c.p.p., atto che

secondo la difesa sarebbe altresì gravato da nullità dal momento che si è formato in assenza di contraddittorio.

Inoltre, la convenuta ha chiesto il riesame dell'eccezione di inammissibilità dell'azione di responsabilità ai sensi della L. n. 24/2017. Ed infatti, la convenuta ha eccepito l'assenza di convocazione in mediazione proposta dai Sig.ri M.R. e N.H., atteso che tale istanza è stata diretta esclusivamente nei confronti della Struttura Sanitaria che avrebbe dovuto informare la convenuta dell'avvio di una procedura in cui la stessa potesse esplicitare le proprie difese; ciò in violazione del primo comma, secondo periodo, dell'art. 13 L. 24/2017.

Inoltre, la convenuta ha eccepito nella propria memoria difensiva l'infondatezza della domanda proposta dalla Procura Regionale per l'assenza di nesso causale e di colpa grave, posto che, secondo la difesa, dall'attività istruttoria eseguita dalla Procura Regionale non si possono trarre sicuri elementi di prova della fondatezza della domanda di condanna ovvero dell'esistenza di una colpa grave nella condotta tenuta dall'operatrice sanitaria.

In particolare, la convenuta ha eccepito l'assenza di una condotta gravemente colposa, posto che il Consulente di Parte, Dott. Giovanni Andò, nella propria relazione ha evidenziato:

- l'erronea interpretazione del collegio peritale dei dati cardiotocografici compresi tra le 20:01 e le 21:48 del 10 aprile 2017;
- che il rilievo dei periti non tiene conto delle condizioni in cui si trovava la gestante e del periodo espulsivo del travaglio;
- che i periti non hanno considerato che l'esame cardiotocografico

risulta preciso nell'indicare uno stato di benessere del feto, mentre lo è

molto meno nel prevedere una compromissione fetale;

- che il giudizio interpretativo del tracciato cardiocografico è gravato da un ampio livello di soggettività, derivante dal grado di esperienza e dal buonsenso dell'operatore che lo interpreta;

- che l'analisi dei periti del Pubblico ministero nel giudizio penale è fortemente condizionata dalla conoscenza dell'evento finale che al momento dell'intervento della convenuta non era assolutamente ipotizzabile, prevedibile o rappresentabile;

- che gli oggettivi segni strumentali di sofferenza fetale si erano manifestati solo dalle ore 21:42 del 10 aprile 2017 e che pertanto l'intervento dell'ostetrica è stato assolutamente tempestivo, tanto da far espletare il parto nei sedici minuti immediatamente successivi.

In ogni caso, la difesa della convenuta ha eccepito la situazione di difficoltà organizzativa della struttura sanitaria pubblica e la situazione di grave carenza di personale in cui si è trovata ad operare la sanitaria anche la sera in cui si verificò la morte della piccola R.R..

In particolare, la convenuta era incaricata di tenere sotto controllo le pazienti partorienti ricoverate e le pazienti che avevano già partorito, nonché di eseguire i tracciati CTG ed effettuare i primi interventi necessari sulle pazienti provenienti eventualmente dal Pronto Soccorso.

La carenza di personale troverebbe conferma nella *"Check List per la verifica degli Standard per la riorganizzazione dei punti nascita dell'A.O.U. Policlinico di Messina"* che avrebbe evidenziato una carenza di

personale, nonché nel mancato adeguamento dell'A.O.U. Policlinico di Messina alla D. Ass. 2/12/2012 n. 2356, facendo gravare su tutti i sanitari impegnati nella clinica di ginecologia ed ostetricia i rischi di un servizio inadeguato e insufficiente.

Nel caso di specie, la convenuta ha opposto che la sera del parto della sig.ra N.H., l'ostetrica, oltre a prestare assistenza e monitorare la stessa, ebbe la consegna di monitorare e controllare contestualmente ben altre cinque pazienti, una delle quali interessata da copiose perdite ematiche *post partum* richiedenti stretta vigilanza ed una giunta inaspettatamente dal Pronto Soccorso. Pertanto, in tale contesto operativo nessuna responsabilità può essere attribuita alla convenuta in merito alla tempistica con cui ha effettuato le visite alla sig.ra N.H.. Inoltre, non appare esigibile un comportamento improntato al monitoraggio cardiocografico in continuo ed una sorveglianza ostetrica differente da quella realizzata, in ragione sia dei risultati dei tracciati non preoccupanti, sia dei concomitanti impegni con le altre pazienti, tutte nelle stesse o addirittura più gravi condizioni della sig.ra N.H..

Inoltre, la Russo Lacerna ha opposto che la Procura non ha differenziato adeguatamente la posizione dei due convenuti, posto che l'aver prescritto ossitocina per infusione alla sig.ra N.H. avrebbe dovuto mantenere in vigilante allerta il dott. Giordano, in quanto consapevole degli effetti legati alla somministrazione del farmaco, mentre lo stesso si sarebbe allontanato dalla sala parto, secondo la difesa della convenuta, per oltre un'ora e trenta minuti.

Pertanto, la convenuta ha chiesto di valutare il diverso apporto causale e deterministico della condotta mantenuta da parte sua rispetto a quella del medico di guardia Dott. Giordano ai fini di una differente distribuzione delle percentuali di responsabilità in capo all'uno o all'altro sanitario, dal momento che un'attribuzione paritetica di responsabilità risulta erronea.

Con riferimento alla quantificazione del danno imputato dalla Procura in euro 120.751,32, la convenuta ha opposto che il reddito lordo complessivo percepito a titolo di retribuzione nell'anno 2017 è stato di euro 35.975,00.

Inoltre, la convenuta ha contestato la rivalutazione monetaria.

Infine, la difesa della convenuta ha chiesto in via subordinata l'applicazione del potere riduttivo.

In via istruttoria la convenuta ha chiesto l'ammissione di CTU medico-legale e prova per testimoni di Grisafi Franca, Pecoraro Maria Grazia e Villanti Marzia.

In subordine, in caso di rigetto delle domande istruttorie, la convenuta ha chiesto l'ammissione dei verbali di causa e delle trascrizioni relative al procedimento penale in corso presso il Tribunale di Messina RGNR 2324/2017.

**XII)-** Con comparsa di risposta si è costituito in data 2 marzo 2023 il dott. Giordano, chiedendo preliminarmente ex art. 106 c.g.c. la sospensione del procedimento stante la contemporanea pendenza del giudizio penale 2324/17 R.G.N.R.- 1773/20 R.G. Trib. in corso di svolgimento innanzi al Tribunale di Messina, data la pregiudizialità

dello stesso che costituirebbe un antecedente logico giuridico dal quale dipende la decisione della causa contabile pregiudicata.

Nel merito, la difesa del convenuto ha eccepito l'insussistenza della responsabilità e del nesso di causalità tra la condotta del medico e l'evento, posto che lo stesso avrebbe tenuto, nello svolgimento dei fatti in esame, una condotta improntata a diligenza, caratterizzata da perizia e rispetto delle regole della buona arte medica e in assenza di comportamenti doverosi alternativi.

Secondo la difesa del convenuto, la sorveglianza e l'assistenza alla partoriente a cui era stata praticata l'infusione di ossitocina era di competenza esclusiva dell'ostetrica di turno, posto che quest'ultima solo in caso di anomalie del tracciato deve chiamare il medico ginecologo richiedendo il suo intervento.

Con riferimento alla condotta tenuta, il dott. Giordano ha eccepito di non aver visitato la paziente alle 20:40 e di non essere stato informato dall'ostetrica delle condizioni del tracciato, che solo a partire dalle 20:40 iniziò a registrare segni di peggioramento e pertanto il convenuto non venne messo nelle condizioni di poter intervenire per evitare la morte di R.R..

Inoltre, il convenuto ha affermato che, anche se fosse intervenuto tempestivamente, non avrebbe potuto salvare la vita della piccola R.R., data la durata media di 45 minuti necessaria ad effettuare un parto cesareo.

Inoltre, il convenuto ha evidenziato che il Requirente non ha adeguatamente motivato circa la gravità della colpa, la quale è stata

soltanto allegata dal Pubblico Ministero senza fornire prova della stessa con riferimento specifico al Giordano al quale è stata attribuita una *culpa in vigilando* inidonea, secondo la difesa, a provare la gravità della colpa in capo al convenuto.

Con riferimento alla quantificazione del danno, il convenuto ha osservato che va accertata la concorrente responsabilità dell'ente e limitata la quota di pertinenza dei convenuti, in quanto l'Azienda ospedaliera deve obbligatoriamente avere una copertura assicurativa che copre i casi di colpa dei propri dipendenti e che l'evento è stato causato anche dalle carenze di organico della struttura, non essendo stata prevista la presenza di un medico che potesse dedicarsi con prevalenza alla sala travaglio e ai parti.

Infine, in via subordinata il convenuto ha chiesto di esercitare il potere riduttivo sull'addebito e in ogni caso la condanna della controparte alle spese e compensi di lite per tutte le fasi e gradi del procedimento.

**XIII)-** Con memoria autorizzata del 24 maggio 2023 il Pubblico Ministero ha contestato la richiesta di sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione del giudizio penale pendente innanzi il Tribunale Penale di Messina, deducendo l'assoluta autonomia tra il giudizio penale e contabile e ritenendo insussistente nel caso di specie la pregiudizialità del giudizio penale.

Con riferimento all'eccezione di riesame circa la violazione dell'art. 13 della l. n. 24/2017, la Procura ha dedotto l'inammissibilità e irricevibilità dell'eccezione in quanto integralmente sovrapponibile a quanto già argomentato nella prima fase del giudizio di prime cure; ha

sottolineato che la tesi circa l'inammissibilità dell'azione risarcitoria in conseguenza di pretesi vizi riconducibili agli obblighi comunicativi ed informativi ex art. 13 l. n. 24/2017 è stata definitivamente cassata dalla Sezione giurisdizionale di Appello con la pronuncia n. 158/A/2022.

Inoltre, ad avviso del Requirente, il Giudicante di seconde cure ha definitivamente statuito che sia la signora Russo Lacerna sia il Dr. Giordano furono effettivamente convocati in mediazione.

Inoltre, il Pubblico Ministero ha contestato l'eccezione di inutilizzabilità nel giudizio del materiale probatorio di cui alle perizie medico-legali, in quanto i convenuti hanno potuto proporre le proprie difese anche tecniche.

Il Pubblico Ministero ha altresì dichiarato di non opporsi all'eventuale esperimento, in via subordinata, di perizia medico legale in giudizio ex artt. 94 e 97 c.g.c.

Con riferimento, invece, alla responsabilità dei convenuti, il Requirente ha ripreso le argomentazioni spiegate nell'atto di citazione in riassunzione; ha richiamato altresì talune dichiarazioni testimoniali rese dai testi nel giudizio penale dalle quali, secondo il Pubblico ministero, sarebbe possibile evincere la responsabilità dei convenuti in quanto:

- la condizione della gestante N.H. presentava anomalie già dalle ore 20:20, allorquando fu visitata dall'Ostetrica e dal Medico e fu poi disposta la somministrazione di ossitocina;
- dalle ore 20:37 in poi, ovvero dopo la comparsa della decelerazione del battito del feto, il parto doveva considerarsi come patologico ed a

rischio, imponendo, da un lato, l'immediata chiamata del Medico da

parte dell'Ostetrica, ma, parimenti, che quest'ultimo prestasse

periodica attenzione alla gestante;

- il parto della piccola R.R., proprio per le condizioni preoccupanti già

manifestatisi alle 20:37, non poteva essere gestito dalla sola ostetrica,

che doveva essere affiancata dal medico, cui competevano le decisioni

rilevanti nell'affrontare la condizione pregiudicata del feto;

- non risulta provata l'invocazione di disfunzioni organizzative in

termini di scarsa dotazione del personale che possano avere alterato il

normale svolgimento della prestazione medica tale da ledere il nesso

di causalità.

Infine, con riferimento all'elemento soggettivo:

-alla convenuta Russo Lacerna il Pubblico ministero ha contestato gli

errori di lettura del tracciato, il ritardato coinvolgimento del Sanitario,

la gestione complessivamente non adeguata, superficiale e negligente

della condizione della partoriente, la violazione della disciplina che

regola compiti e funzioni dell'Ostetrica, nonché delle Linee guida

applicabili al parto indotto tramite ossitocina;

-al convenuto Giordano l'imperizia e la negligenza nella gestione di

una paziente che necessitava di peculiare attenzione e la mancata

adozione di una tempestiva reazione che avrebbe consentito di operare

un parto cesareo ed impedire la morte della piccola R.R..

**XIV)-** Con memoria integrativa del 24 maggio 2023 la convenuta Russo

Lacerna ha reiterato le domande spiegate nei precedenti atti difensivi,

insistendo nell'eccezione di inutilizzabilità della perizia redatta dal

Collegio Peritale della Procura della Repubblica di Messina e sulla carenza di prova in merito alla responsabilità della convenuta, richiamandosi altresì alle testimonianze rese nel corso del procedimento penale ad oggi pendente.

**XV)-** Con l'ordinanza n. 172 del 2023 il Collegio ha disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, di cui è stato incaricato il Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa per rispondere a numerosi quesiti, di cui si dirà nella parte "In diritto".

**XVI)-** Dopo un rinvio dell'avvio delle attività peritali con conseguente rideterminazione dei termini, il Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa ha depositato la relazione il 25 settembre 2024.

**XVII)-** Con nota di deposito di documenti e contestuale istanza di acquisizione del 18 novembre 2024 il Pubblico Ministero ha premesso che l'Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" di Messina con propria comunicazione a mezzo PEC prot. n. 25001 del 2.9.2024 ha dato notizia alla Procura Regionale di avere ricevuto trasmissione del dispositivo dell'intervenuta sentenza n. 708/2024 reg. sent. del Tribunale Penale di Messina relativa ai medesimi fatti per cui pende il presente giudizio di responsabilità amministrativo-contabile.

Conseguentemente, con decreto istruttorio del 6.9.2024, il Pubblico Ministero ha richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, la trasmissione della copia integrale, comprensiva di motivazioni e dispositivo, della sentenza n. 708/2024 reg. sent. del Tribunale Penale di Messina del 22.3.2024. Con decreto istruttorio del 25.9.2024, il Procuratore regionale ha, altresì, chiesto di precisare

l'eventuale interposizione di gravame avverso la suddetta sentenza e di trasmettere copia delle relazioni peritali redatte in seno al giudizio penale.

Il Pubblico Ministero ha aggiunto che nella comunicazione del 25.9.2024 la Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale ha puntualizzato che, avverso la menzionata sentenza n. 708/2024 reg. sent., è stato interposto gravame.

Invero, con la citata sentenza n. 708 del 2024 il Tribunale penale di Messina ha ritenuto gli odierni convenuti, Russo Lacerna e Giordano, responsabili dei reati di cui agli artt. 113, 589, 590 c.p. sexies in relazione al decesso della minore R.R., e ha pertanto condannati il Giordano a mesi dieci di reclusione e la Russo Lacerna a mesi otto di reclusione e ha concesso la sospensione condizionale della pena.

Ciò premesso, il Pubblico Ministero ha evidenziato che gli atti e i documenti sopra indicati debbano essere acquisiti al materiale istruttorio, trattandosi di documentazione formatasi successivamente alla chiusura dell'istruttoria ed al deposito dell'atto di citazione e recante informazioni rilevanti rispetto all'oggetto del giudizio.

La Procura regionale ha quindi chiesto di ammettere la suddetta produzione documentale al fascicolo anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 94 e 96 c.g.c. e art. 11 delle norme di attuazione del c.g.c..

**XVII)-** Con note del 26 novembre 2024 il Pubblico Ministero ha depositato le osservazioni dei consulenti del Procuratore Regionale al parere medico-legale del CML, evidenziando che con decreto n. 12 del 2024, in accoglimento di un'istanza di differimento del CML, il

Collegio aveva fissato proprio il 26 novembre 2024 come termine ultimo per il deposito delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte.

I periti del Pubblico Ministero si sono espressi in modo critico e contrario rispetto alle conclusioni del CML.

**XVIII)-** All'udienza del 4 dicembre 2024 il Collegio ha dunque disposto un supplemento istruttorio, di cui si dirà nella parte in diritto.

**XIX)-** Con relazione depositata il giorno 11 marzo 2025 il Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa ha dettagliatamente replicato alle osservazioni critiche dei consulenti del Pubblico Ministero.

**XX)-** Con memoria del 16 aprile 2025 il convenuto Giordano Domenico ha ribadito le argomentazioni spiegate in comparsa di risposta e ha dettagliatamente aderito alle valutazioni e alle conclusioni del CML.

Il convenuto ha sottolineato che è stato frattanto definito il giudizio d'appello del parallelo procedimento penale (n.1451/24 R.G.A. - 2324/17 R.G.N.R). Il 15 gennaio 2025 la Corte di appello di Messina ha emesso la sentenza n. 88/25 R.Sent., pronunciando l'assoluzione di «*Giordano Domenico dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto*».

La motivazione della sentenza, allegata alla memoria, -ad avviso del convenuto- ricalca essenzialmente le conclusioni del CML, facendo leva sulla doverosità del comportamento complessivamente tenuto dal convenuto Giordano, sull'impossibilità di tenere un comportamento alternativo e sulla carenza di personale medico-sanitario, che hanno reso necessaria la sua presenza altrove.

Tanto premesso, il convenuto ha insistito per le conclusioni spiegate in

comparsa di risposta.

**XXI)-** Con memoria depositata il 16 aprile 2025 la convenuta Russo

Lacerna ha pienamente condiviso le valutazioni del Collegio Medico

Legale dello Stato Maggiore della Difesa.

La convenuta ha inoltre ribadito che la sentenza penale pronunciata

dal Tribunale di Messina si basa su una ricostruzione dei fatti, sulla

valutazione del tracciato e su una individuazione della causa della

morte della nascita, totalmente sconfessati dal CML; la convenuta ha

poi evidenziato che la sentenza penale non ha tenuto conto, ai fini

dell'accertamento della responsabilità penale delle condizioni di

lavoro, considerate solo ai fini dell'applicazione delle circostanze

attenuanti. Tale sentenza non è ancora passata in giudicato, sicché non

può dispiegare gli effetti previsti dall'art. 651 c.p.p..

In mancanza di un giudicato penale, al Giudice contabile non può

essere precluso di valutare autonomamente gli elementi istruttori e

probatori acquisiti agli atti del processo contabile.

Pertanto, la convenuta ha chiesto l'assoluzione e, in assoluto

subordine, di contenere l'importo dell'eventuale condanna nei limiti

previsti dall'art. 9 della Legge n. 24 del 2017.

**XXII)-** Con memoria depositata il 17 aprile 2025 il Pubblico Ministero,

tenuto conto dell'esito del processo penale d'appello definito con

sentenza n. 88/2025, che si è concluso con l'assoluzione del Giordano

(per non avere commesso il fatto) e con la condanna della Russo

Lacerna, ha chiesto -ai sensi dell'art. 106 c.g.c.- di sospendere il

presente processo sino alla definitività delle pronunce del giudice

penale e ciò al fine di evitare un possibile contrasto di giudicati.

Nel merito, il Pubblico Ministero ha richiamato le osservazioni critiche dei suoi periti e ha sottolineato che la summenzionata sentenza n. 88/2025 ha ulteriormente ribadito la colpevolezza della Russo Lacerna. Ad avviso del Pubblico Ministero, pertanto, il CML ha omesso di valorizzare l'errore di lettura del tracciato cardiotocografico da parte dell'Ostetrica convenuta e la mancata considerazione -da parte dell'ostetrica- delle decelerazioni che anche alle ore 21.10 affliggevano la neonata; tutto ciò ha un'efficienza causale rispetto al decesso, nel senso che la corretta lettura del tracciato, la consapevolezza della condizione di gravità -determinata dal funicolo al collo della nascita- ed il conseguente immediato avviso al ginecologo avrebbero impedito l'esito infausto del parto.

Con riferimento alla posizione del Giordano, il Procuratore ha dedotto che la sentenza della Corte d'appello di Messina non darebbe alcun chiarimento sulle vicende che avrebbero giustificato la mancata assistenza da parte del dott. Giordano. A tal proposito, il Procuratore ha richiamato alcuni passi della sentenza di primo grado, ove si evidenziava che il ginecologo non poteva affidare alla sola ostetrica il monitoraggio della situazione ma doveva occuparsene in prima persona.

Il Pubblico Ministero ha quindi chiesto di sospendere il presente giudizio, di disporre la rinnovazione dell'istruttoria mediante la nomina di un nuovo consulente, di condannare i convenuti, in subordine di ritenere la convenuta Russo Lacerna come unico

responsabile.

**XXIII)-** All'udienza del 7 maggio 2025 il Pubblico Ministero ha preliminarmente richiesto la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del processo penale, considerato che la Corte d'appello di Messina (sez. penale) con sentenza n. 88 del 2025 ha assolto il dott. Giordano e ha condannato la dott.ssa Russo Lacerna; ha contestato le relazioni del CML; ha insistito nell'ultima memoria, richiedendo la rinnovazione dell'istruttoria peritale, l'accoglimento della domanda spiegata in citazione e, in subordine, la condanna soltanto della dott.ssa Russo Lacerna.

L'avv. Miracola per la convenuta Russo Lacerna ha aderito alle conclusioni delle relazioni del CML; ha evidenziato che la sentenza n. 88 del 2025 della Corte d'appello di Messina sarebbe stata oggetto di ricorso per cassazione e non è comunque passata in giudicato; ha insistito nelle conclusioni spiegate negli scritti difensivi per l'inammissibilità dell'azione erariale e per l'assoluzione nel merito.

L'avv. Serafino e l'avv. Merlo per il convenuto Giordano hanno condiviso le risultanze della relazione del CML e hanno chiesto l'assoluzione.

La causa è stata quindi posta in decisione.

### **DIRITTO**

Le domande attoree non possono trovare accoglimento.

Devono nondimeno esaminarsi preliminarmente talune questioni di natura processuale.

**I)-** Vanno respinte preliminarmente le eccezioni formulate dei

convenuti in termini pressoché analoghi in ordine all'inammissibilità o alla decadenza dell'azione erariale.

In particolare, la convenuta Russo Lacerna ha invocato la decadenza per violazione dell'art. 13 della legge n. 24 del 2017, sul presupposto dell'omessa comunicazione da parte dell'Azienda Ospedaliero Universitaria G. Martino di Messina dell'avvio delle trattative stragiudiziali, e il convenuto Giordano ha dedotto l'inammissibilità e decadenza per l'asserita violazione dell'art. 9 della legge n. 24 del 2017, invocando l'inopponibilità della transazione.

Ciò premesso, il Collegio osserva che tali eccezioni, che per la loro stretta connessione possono trattarsi congiuntamente, sono inammissibili, poiché sono sostanzialmente identiche a quelle già esaminate e respinte dalla locale Sezione di Appello nella sentenza n. 158 del 2022. Con tale pronuncia, infatti, in accoglimento dell'impugnazione spiegata dall'Ufficio di Procura, la Sezione di Appello ha annullato la sentenza di primo grado n. 901 del 2021 con la quale, essendo state condivise le eccezioni processuali degli odierni convenuti, veniva dichiarata l'inammissibilità dell'atto di citazione per l'asserita violazione dei termini di cui all'art. 13 della legge n. 24/2017.

Il Giudice di appello, invece, ha fornito una diversa interpretazione delle richiamate disposizioni, affermando così l'ammissibilità dell'azione erariale e la necessaria prosecuzione del giudizio per il merito dinanzi a questa Sezione. Sul punto è dirimente il paragrafo della citata sentenza n. 158 del 2022, ove la Sezione di appello ha chiarito che: *“la mediazione stragiudiziale ex d.l.gs. n. 28/2010 è stata*

*interpretata come condizione di ammissibilità della domanda. In realtà, le parti erano state convocate su domanda di parte attrice, e l'Azienda Sanitaria aveva notiziato gli odierni appellati delle trattative intercorse con i danneggiati. Del resto, ove l'attore non avvii estragiudizialmente l'azione nei confronti dei Sanitari, non sussiste alcun obbligo di convocazione di tutte le parti coinvolte (permanendo in capo all'Amministrazione il solo obbligo informativo di cui all'art. 13 della legge n. 24/2017). Peraltro, l'avvio contestuale della fase stragiudiziale nei confronti di tutti i soggetti putativamente coinvolti, esclude l'onere in capo all'Azienda Sanitaria di notificare il Sanitario dell'avvio di una procedura in cui il medesimo è stato ritualmente convocato. Nel caso in specie, sia la Signora Russo, sia il dr. Giordano furono ritualmente convocati nella fase di mediazione stragiudiziale degli attori: la Russo si costituì e si difese; il dr. Giordano, pur ritualmente convocato rimase contumace [...]*

*L'inequivoco dato testuale e la rubrica dell'art. 13 l. n. 24/2017 ne impongono l'applicazione solo in occasione della promozione di un formale giudizio in confronto della Struttura sanitaria ed in cui il Sanitario non risulti convenuto: solo allorquando il danneggiato avvii un giudizio nei confronti della Struttura Sanitaria sorge per quest'ultima l'obbligo di notificare il Sanitario non coinvolto nella causa. La ratio si coglie agevolmente dalla lettura del combinato disposto degli articoli 7, 9, e 13 della legge n. 24/2017. Appare pacifico che il legislatore abbia inteso onerare l'Azienda Sanitaria di una funzione informativa e non dispositiva, procedendo a notificare il Sanitario di eventi sostanziali e processuali che non gli siano stati previamente noti, al fine di parteciparvi o di svolgere le proprie osservazioni sul punto. Tale*

*funzione informativa, in tal caso, è adeguatamente svolta dalla scelta dell'attore danneggiato che ha convocato nella fase della mediazione anche i Sanitari putativamente responsabili, manifestandosi possibile, ma non strettamente necessario il preteso obbligo di comunicazione a carico dell'Azienda Sanitaria".*

Alla luce degli artt. 177 e 202 c.g.c. la summenzionata sentenza n. 158 del 2022 ha ormai valore di giudicato, sicché nell'odierno giudizio questo Collegio non può nuovamente riesaminare le questioni processuali già affrontate dalla Sezione di appello. Va poi rammentato che, secondo consolidata giurisprudenza, l'art. 9 della legge n. 24/2017 riguarda esclusivamente l'azione di rivalsa da parte dell'amministrazione danneggiata e non investe anche l'azione di danno erariale spiegata dal P.M. contabile (sul punto, vds. ampiamente Corte dei Conti, III sez. appello, n. 315/2021).

**II)-** Vanno respinte le richieste di sospensione del presente giudizio in attesa di definizione del processo penale promosso nei confronti degli odierni convenuti; tali richieste sono state dapprima formulate dai convenuti e poi, da ultimo, dallo stesso Pubblico Ministero nella memoria del 7 aprile 2025.

Il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale, che ha sottolineato l'assoluta autonomia dei giudizi, quello penale e quello contabile, tenuto conto delle diverse finalità degli stessi (sanzionatoria per il giudizio penale, risarcitoria per quello contabile) e, quindi, delle diverse valutazioni che i due giudici possono fare dei medesimi fatti storici. Va poi messa in evidenza la diversità dei presupposti, oggettivi

e soggettivi, che stanno alla base dei due giudizi, per cui la medesima fattispecie può essere rilevante per affermare la responsabilità amministrativo - contabile ed irrilevante sotto il profilo penale, o viceversa. La giurisprudenza ha chiarito che: *“Invero, nel giudizio di responsabilità di competenza della Corte dei conti - caratterizzato da piena autonomia rispetto al giudizio penale promosso per gli stessi fatti - il risarcimento del danno erariale è configurato come conseguenza del comportamento illecito, posto in essere nell'adempimento di una prestazione in cui si estrinseca il contenuto del rapporto di servizio, indipendentemente dal fatto che le violazioni degli obblighi di servizio, che caratterizzano tale rapporto, integrino, ricorrendone i presupposti, anche gli estremi di un reato previsto e punito dalla legge penale”* (Corte dei Conti Sez. II Appello, Sent. n. 633/2018).

Sul punto, è pacifica la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale: *“è principio affermato in modo costante dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che giurisdizione penale e civile, da un lato, e giurisdizione contabile dall'altro sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale”* (Cassazione SS.UU. n.8927/2014)

Va osservato che: *“ciò che nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile viene dedotto è un ingiusto danno pubblico in conseguenza di illeciti comportamenti di amministratori e dipendenti. Attesa, però, l'autonomia del giudizio dinanzi al giudice della responsabilità, volto al risarcimento del danno prodotto dalla violazione di obblighi di servizio, è sufficiente che l'Erario abbia subito comunque una menomazione patrimoniale per omesso o*

*irregolare adempimento degli obblighi di servizio a causa del comportamento posto in essere dal soggetto convenuto perché sussista il pregiudizio patrimoniale [...] La ratio della novella legislativa è da individuarsi proprio nella differenziazione tra questi due procedimenti data dalla diversità dell'oggetto, delle parti e dei poteri nell'ambito di ognuno di essi. Il rapporto tra giudizio penale e giudizio di responsabilità ora regolato si sostanzia nella possibilità per il giudice contabile di procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze istruttorie per accertare la colpa grave o il dolo del soggetto" (cfr. Corte dei conti, Sez. Riunite, Ord. n. 2/2020).*

**III)-** Sul piano probatorio va sottolineato che nel presente giudizio non può assumere carattere dirimente la sentenza n. 88 del 2025 della Corte d'appello di Messina, che ha assolto il dott. Giordano e ha condannato la dott.ssa Russo Lacerna; tale sentenza non è ancora passata in giudicato. Al riguardo, il Collegio concorda con la giurisprudenza, che ha affermato che: *"In tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione*

*o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale”* (Cassazione civile sez. II, 12/06/2024, n.16422).

Tutto ciò implica che il Collegio può procedere a un'autonoma valutazione dei fatti e del materiale probatorio, senza che la pronuncia penale, in quanto non ancora passata giudicato, possa vincolarne la decisione; ciò è vero proprio alla luce dell'autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale, salve le ipotesi tassative ed eccezionali degli artt. 651 e 652 c.p.p., che presuppongono tuttavia la formazione del giudicato penale.

Sempre in via preliminare il Collegio dichiara ammissibile la produzione documentale del Pubblico Ministero depositata dopo l'atto di citazione (sentenze del giudice penale) in quanto atti formati successivamente al detto deposito.

**IV)-** Nel merito, le domande del Pubblico Ministero vanno integralmente respinte.

La correttezza dell'operato dei convenuti è emersa chiaramente dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata dal Collegio Medico Legale (d'ora in avanti CML) dello Stato Maggiore della Difesa, che con ordinanza n. 172 del 2023 è stato onerato di rispondere ai seguenti quesiti:

1)- accerti se, alla luce delle conoscenze scientifiche e delle buone pratiche mediche seguite nel 2017, tenuto conto delle linee guida applicabili in quel periodo e della particolarità del caso, le condotte poste in essere dai convenuti siano state conformi a diligenza, perizia e prudenza;

2)- accerti se sussista il nesso di causalità tra le condotte ascrivibili ai convenuti e la morte della piccola R.R., specificando la misura in cui la condotta di ciascuno dei convenuti abbia inciso sulla determinazione dell'evento infausto;

3)- verifichi il grado della colpa eventualmente attribuibile a ciascun convenuto, specificando se si tratti di colpa grave in relazione alla condotta esigibile da ciascuno di essi in applicazione delle buone pratiche mediche;

4)- verifichi se la clinica ostetrica e ginecologica, in cui è accaduto il decesso della neonata R.R., avesse all'epoca dei fatti una dotazione organica e strumentale adeguata e, in caso contrario, se e in quale misura eventuali carenze abbiano inciso sulla determinazione dell'evento infausto;

5)- ove vi siano state deficienze organiche e strumentali della clinica, verifichi quali condotte ciascun convenuto avrebbe dovuto comunque tenere con diligenza e perizia sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle prassi allora vigenti; in caso di omissioni o negligenze dei convenuti, si specifichi il grado di colpa;

6)- accerti se il comportamento mantenuto dalla convenuta Russo Lacerna Angelina, quale ostetrica, sia stato conforme alle "Linee Guida" attuabili nella vicenda oggetto di esame, avuto riguardo alla specificità del caso e alla situazione della struttura sanitaria in questione al momento dei fatti;

7)- accerti se vi fosse stata la possibilità per il convenuto Giordano di intervenire efficacemente per evitare il decesso della piccola R.R., a

quale ora avrebbe dovuto farlo e con quali margini di riuscita;

8)- se, alla luce delle linee guida del tempo e della specificità del caso, fosse obbligatoria la presenza del convenuto Giordano Domenico in sala travaglio e con quale frequenza.

Nell'elaborato, depositato il 25 settembre 2024, il CML, dopo una dettagliata e analitica descrizione dei fatti alla luce della documentazione medica in atti, ha evidenziato che l'ostetrica di turno in sala parto, Dott.ssa Russo Lacerna, era in turno da sola in sala travaglio e doveva assistere quattro pazienti in travaglio di parto (quindi bisognevoli di assistenza continua), le puerpere (che avevano già partorito ma bisognevoli di monitoraggio del *post-partum*), fra le quali una che aveva avuto un'emorragia del post-partum, alcune pazienti gravide inviate dal Pronto Soccorso per eseguire i tracciati cardiotocografici e altre pazienti inviate dal Pronto Soccorso per i primi interventi necessari.

Ad avviso del Collegio Medico Legale, il travaglio della signora N.H., stimolata con ossitocina, non poteva essere adeguatamente seguito, sicché non era attuabile un monitoraggio "one to one" della paziente, dato che l'ostetrica era costretta a spostarsi nell'area travaglio e non era presente strumentazione di telemetria che permettesse di monitorare a distanza il tracciato cardiotocografico.

Il CML ha pure aggiunto che nella sera dei fatti in questione, inoltre, in turno era presente un'altra ostetrica che era di servizio in reparto (con ventisei posti letto) con il compito di monitorare le pazienti ricoverate. Dopo che il Dott. Giordano aveva visitato la signora N.H.

in travaglio, l'ostetrica l'aveva chiamato d'urgenza per visitare una paziente ricoverata gravida, già precedentemente sottoposta a parto cesareo.

Il CML ha quindi sottolineato che la presenza di una sola ostetrica di turno in sala parto fosse del tutto insufficiente ad affrontare il carico di lavoro presente la sera dei fatti. Parimenti, l'ostetrica che era di turno in reparto non avrebbe potuto prestare la propria opera in sala travaglio, non potendo allontanarsi dal reparto che logisticamente era distante dalla sala travaglio.

Il CML ha aggiunto che l'esame della *check-list* per la verifica degli standard per la riorganizzazione dei punti nascita nell'A.O.U. Policlinico di Messina dimostra che per il suddetto reparto sarebbe stata prevista in turno almeno un'altra unità in sala parto.

Il CML si è poi soffermato sulle cause del decesso della neonata; ha rilevato che nel caso in esame, non sono presenti tutti gli elementi per poter addebitare la morte della bambina all'ipossia instauratasi nell'ultima fase del travaglio di parto. La nascita, in realtà, presentava una patologia funicolare, consistente in brevità di funicolo e due giri di cordone al collo, responsabili della limitata riserva di ossigeno per il feto; ciò ha condizionato una sofferenza fetale *intrapartum* per stiramento del cordone durante la discesa nel canale del parto.

Il CML ha quindi affermato che la sofferenza *intrapartum* della neonata R.R. risulta imputabile alle alterazioni del cordone ombelicale (brevità assoluta e comunque relativa per due giri di cordone al collo) rilevabili

dalle alterazioni cardiocardiografiche, avvenute dalle ore 20.50 alle ore 21.42, che sono state valutate tardivamente a causa della grave carenza di personale, dovuta all'insufficiente organico in reparto; non sono perciò ravvisabili imperizia, negligenza o imprudenza del medico e dell'ostetrica di turno.

Il CML ha quindi conclusivamente fornito le seguenti risposte ai quesiti posti nell'ordinanza.

1)- alla luce delle conoscenze scientifiche e delle buone pratiche mediche seguite nel 2017, tenuto conto delle linee guida applicabili in quel periodo e della particolarità del caso, le condotte poste in essere dai convenuti sono state conformi a diligenza, perizia e prudenza.

2)- Non sussiste il nesso di causalità tra le condotte dei convenuti e la morte della piccola R.R..

3)- Non è attribuibile colpa grave ai convenuti, in quanto hanno applicato le buone pratiche mediche, dedicandosi alle numerose pazienti presenti in sala travaglio. La carenza organica di personale e l'assenza di adeguate apparecchiature di telemetria non hanno permesso loro di dedicarsi in modo ottimale a tutte le pazienti presenti.

4)- All'epoca dei fatti, la Clinica Ostetrica in questione non aveva una dotazione organica di personale adeguata e non vi era una dotazione strumentale idonea, non essendo presenti un sistema di telemetria e apparecchiature cercapersone.

5)- I convenuti, con il personale e i mezzi a loro disposizione, hanno tenuto una condotta adeguata con diligenza e perizia, seguendo con priorità le situazioni più urgenti.

6)- Il comportamento dell'ostetrica Angelina Russo Lacerna è stato conforme alla Linee Guida dell'epoca dei fatti, tenuto conto della situazione della struttura sanitaria contraddistinta da carenza di personale.

7)- Alle 20.50, quando il tracciato CTG cominciò a manifestare alterazioni più marcate, qualora l'ostetrica avesse avuto più tempo disponibile per visualizzare tale tracciato e avesse avvertito tempestivamente di tali alterazioni del CTG il ginecologo di guardia, Dott. Domenico Giordano, quest'ultimo avrebbe potuto visitare d'urgenza la partoriente e avrebbe potuto valutare la possibilità di intervenire praticando, eventualmente, il taglio cesareo urgente.

8)- Alla luce delle linee guida del tempo e della specificità del caso, la presenza del convenuto ginecologo di guardia, Dott. Domenico Giordano, in sala travaglio sarebbe stata obbligatoria all'inizio del turno notturno di guardia (come in effetti è accaduto, avendo egli valutato la paziente insieme all'ostetrica e avendo predisposto la stimolazione con ossitocina) e sarebbe stata obbligatoria al momento del parto, su chiamata dell'ostetrica, come effettivamente è avvenuto.

All'udienza del 4 dicembre 2024 il Collegio, tenuto conto delle osservazioni critiche formulate dai periti del Pubblico Ministero ha così disposto di assegnare il termine del 10 marzo 2025 al CML per il deposito della relazione conclusiva, nella quale avrebbe dovuto prendere posizione anche sui rilievi critici.

Con relazione depositata il giorno 11 marzo 2025 il Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa ha dettagliatamente replicato

alle osservazioni critiche dei consulenti del Pubblico Ministero.

Si evidenziano di seguito i passaggi salienti della summenzionata relazione integrativa, che manifesta l'accuratezza dei riscontri effettuati dal CML, che ha infatti dedotto quanto segue: *«I CCTTPP per la Procura sono in disaccordo sull'affermazione fatta da questa Sezione del CML sul sovraccarico di lavoro della dott.ssa Russo Lacerna e che questo sovraccarico abbia compromesso l'assistenza alla paziente Namri. I consulenti affermano che, se il carico di lavoro fosse stato effettivamente eccessivo, il dott. Giordano non avrebbe dovuto decidere di indurre il travaglio della paziente e che l'ostetrica Russo Lacerna avrebbe dovuto comunque opporsi.*

*A tale riguardo si precisa che il travaglio di parto è un evento improcrastinabile, la cui durata e decorso vanno gestiti a seconda del caso, secondo le procedure ostetriche e le Linee Guida sull'assistenza nel travaglio di parto contenute nei protocolli internazionali, in particolare nel caso di specie, in cui la paziente presentava una PROM (rottura prematura delle membrane).*

*Le dichiarazioni rese dalla dottoressa Russo Lacerna e le fonoregistrazioni dei testimoni [...] sono in perfetta linea e documentano che la sera del 10 Aprile 2017, dalle 20:00 in poi, al Policlinico di Messina UOC di Ostetricia e ginecologia, erano presenti troppe pazienti, tra reparto, pronto soccorso, sala parto e sala travaglio, rispetto ai sanitari presenti in servizio.*

*Dal diario clinico ostetrico si ricava che la dott.ssa Russo Lacerna, alle ore 20.20, effettuava la visita ostetrica (alla presenza del dott. Giordano come documentato anche dal diario clinico medico) ed iniziava l'infusione con ossitocina. Alle ore 20.40, visitava nuovamente la paziente non rilevando*

*problematiche cardiotocografiche. Alle ore 21.10, visitava ancora la paziente rilevando l'inizio del periodo espulsivo e le decelerazioni cardiotocografiche registrate fino ad allora, avevano caratteristiche di variabilità, erano di breve durata e con rapido ritorno alla linea di base, espressione della compressione della testa fetale nel canale del parto. Dopo le ore 21.20 i fenomeni decelerativi si modificavano risultando di durata aumentata, di morfologia atipica e con lento ritorno alla linea di base fino alla bradicardia, in presenza di uno stato di sub-contrazione uterina, espressione di una sofferenza fetale. Solamente alle ore 21.42, l'ostetrica Russo Lacerna si accorse della bradicardia fetale e cercò di chiamare il dott. Giordano che si presentò alle ore 21.53. La criticità fu rappresentata dalla mancata visualizzazione, da parte dell'ostetrica Russo Lacerna, della bradicardia fetale dopo le ore 21.20 in quanto impegnata con altre pazienti urgenti a causa della carenza di ostetriche in turno e in assenza di dotazione strumentale di telemetria. Tuttavia, si ribadisce, come già espresso nel parere, che la sofferenza ipossico-ischemica della neonata trova origine nella patologia del funicolo di cui era portatrice, confermata ex post dal riscontro anatomopatologico del funicolo breve con due giri di cordone [...]*

*Per quanto riguarda il dott. Giordano, come già detto nel parere espresso, è documentabile la sua presenza alle ore 20.20, quando fu disposta la somministrazione di ossitocina alla paziente e, successivamente, alle ore 21.53, a seguito della chiamata dell'ostetrica. Dal registro di pronto soccorso mostrato dai CCTTPP nelle suddette osservazioni, si documenta pure che il dott. Giordano, alle 20.45 esegui il controllo postoperatorio ad un'altra paziente con visita ed ecografia transvaginale postdimissione. Ciò attesta che il dott. Giordano fu comunque impegnato a svolgere altre visite tra le 20.20 e*

*le 21.53 tra il reparto ed il pronto soccorso, né lo stesso aveva l'obbligo di presenziare in sala parto se non chiamato dall'ostetrica".*

Il Collegio Medico Legale, pertanto, ha ribadito la grave insufficienza numerica del personale sanitario in servizio presso l'UOC di Ginecologia rispetto alle esigenze e alla quantità dei pazienti, la correttezza della condotta professionale degli odierni convenuti e la riconducibilità della sofferenza ipossico-ischemica della neonata alla patologia del funicolo.

Questa Corte condivide le puntuali e argomentate valutazioni del Collegio Medico Legale, che ha espletato l'incarico in maniera attenta, soffermandosi sulla vicenda clinica, sulle modalità degli interventi dei sanitari, sulle condotte dei convenuti. Il parere del Collegio medico militare risulta, infatti, fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logiche, su idoneo supporto medico-scientifico ed è adeguatamente motivato e coerente. Non sono peraltro emersi elementi documentali che possano condurre a disattendere le valutazioni del CML.

In definitiva, il decesso della neonata R.R. è stato determinato dalla grave patologia funicolare e dalle disfunzioni organizzative del reparto, relativamente sia alla carenza grave di personale, tenuto conto del particolare affollamento di pazienti, sia all'insufficienza di mezzi idonei ad effettuare i cosiddetti telecontrolli; non poteva pretendersi dai convenuti una condotta diversa, sicché il loro operato non risulta connotato da colpa grave, da intendersi come sprezzante trascuratezza dei propri doveri professionali.

Di fronte alle puntuali conclusioni del CML, quindi, non possono condividersi le valutazioni formulate dai periti del Pubblico Ministero, che si sono invece espressi in senso opposto. Al riguardo, va rilevato che la complessità tecnica della vicenda è estremamente elevata, come è dimostrato dal fatto che la Corte di Appello di Messina con la citata sentenza n. 88 del 2025, operando una diversa lettura del materiale probatorio del primo grado giudizio e, specificamente, della perizia del Pubblico Ministero e della consulenza tecnica d'ufficio ivi espletata, ha assolto il Giordano, mentre ha condannato la Russo Lacerna. Ciò palesa, ulteriormente, che non è possibile pervenire a una valutazione tecnica unica e certa.

In conclusione, le domande del Pubblico Ministero vanno integralmente respinte.

**IV) -** Nella fattispecie in esame, essendo stata esclusa la responsabilità dei convenuti, non può procedersi alla compensazione delle spese ma -ai sensi del comma 2 del medesimo art. 31 c.g.c.- le stesse devono regolarsi secondo la soccombenza. Pertanto, all'assoluzione dei convenuti consegue la statuizione sul rimborso delle spese legali, che, tenuto conto dell'importo richiesto in citazione, vanno così quantificate complessivamente per ogni convenuto: euro 5.077 (cinquemilasettantasette/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA in favore di Giordano Domenico; euro 5.077 (cinquemilasettantasette/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA in favore di Russo Lacerna Angelina; tali spese vanno poste interamente a carico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria

Policlinico “G. Martino” di Messina, amministrazione indicata come danneggiata in atto di citazione.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-rigetta le domande del Pubblico Ministero;

-condanna l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina, in persona del legale rappresentante, al pagamento -in favore del convenuto Giordano Domenico- delle spese legali quantificate in euro 5.077 (cinquemilasettantasette/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;

-condanna l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina, in persona del legale rappresentante, al pagamento -in favore della convenuta Russo Lacerna Angelina- delle spese legali quantificate in euro 5.077 (cinquemilasettantasette/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;

-dispone che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all’oscuramento delle generalità di R.R., di N.H. e di M.R. in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025

Il Magistrato estensore

Il Presidente

